

sari riparatori le suddette attribuzioni dei Prefetti, saranno osservate le stesse norme stabilite nei precedenti articoli in ordine ai funzionari aggiunti.

Art. 30. Le cause vertenti al 30 giugno 1865, nelle materie contemplate nel secondo capoverso dell'art. 16 della nuova Legge sul Contenzioso Amministrativo, saranno portate davanti la Corte d'appello colle forme prescritte dall'art. 14 della detta Legge e del capo secondo del presente Regolamento.

14.2.36. Decreto Ministeriale 15 marzo 1869

Visto il Regolamento col quale si determina l'ammontare delle competenze degli Agenti Demaniali e degli Agenti inferiori per le operazioni demaniali comunali nelle Province meridionali, approvato con Decreto Ministeriale del 26 agosto 1862;

Considerando che giusta le informazioni ricevute dai Prefetti delle anzidette Province, l'ammontare delle competenze determinato col Regolamento mentovato di sopra è stato riconosciuto non bene corrispondente ai servizi prestati ed alle spese occorrenti;

Considerando che l'annesso Regolamento è consentaneo a quello su indicato con le variazioni necessarie.

Ordina quanto segue:

L'annesso Regolamento è approvato per tutti i cangiamenti che contiene da quello del 26 agosto 1862; i quali avranno effetto a contare dal dì 20 aprile 1869; rimanendo abolite dallo stesso giorno tutte le precedenti diverse prescrizioni.

Ai Prefetti delle Province napoletane e siciliane è affidata la esecuzione del presente Decreto.

Regolamento

che determina le competenze degli Agenti demaniali e degli Agenti inferiori per le operazioni demaniali comunali nelle Province Napoletane e Siciliane

Art. 1. Agenti demaniali sono le persone destinate dai Prefetti ad eseguire, sotto la loro direzione, le operazioni demaniali comunali.

Sono Agenti inferiori le persone tecniche adibite nelle operazioni relative ai beni demaniali e al servizio generico-ordinario, secondo le disposizioni dell'art.

Art. 2. Gli Agenti demaniali per qualsivoglia operazione, che venga loro commessa e che sia stata eseguita, avranno diritto a vacanze ognuna delle quali non potrà essere calcolata per una somma minore di lire 3 né maggiore di lire 5.

I Periti Agrimensori per la misurazione e valutazione dei fondi demaniali, per la formazione delle piante geometriche e per qualunque altro servizio che presteranno, in adempimento d'incarico ricevuto, avran diritto a vacanze, ognuna delle quali non potrà essere calcolata per una somma minore di lire 2 né maggiore di lire 3.

Art. 3. Si ha diritto ad una vacanza per tre ore di lavoro effettivo; tanto in campagna che di applicazione al tavolino; e non potrà farsi luogo a più di tre vacanze al giorno.

Art. 4. Gli agenti demaniali e i Periti Agrimensori allorché dovranno trasferirsi ad una distanza maggiore di due chilometri avranno diritto alle indennità di via.

Art. 5. Le indennità di via saranno per ciascun chilometro di centesimi quaranta per gli Agenti demaniali, e di centesimi 25 per i Periti Agrimensori.

Tali indennità non supereranno per ciascun giorno le lire 10 per gli Agenti demaniali e le lire 6,50 per i Periti Agrimensori.

Art. 6. Per la fissazione delle indennità di via, la distanza sarà calcolata dal luogo della dimora dell'Agente demaniale e del Perito Agrimensore, al luogo al quale i medesimi han dovuto recarsi per lo adempimento del loro incarico, così per lo accesso, come per il recesso.

Le distanze saranno certificate, dal Sindaco del Comune, nel cui interesse si agisce.

Art. 7. Compite le operazioni relative ad uno e più demanii nel territorio di ciascun Comune, gli Agenti demaniali, e similmente i Periti Agrimensori, presenteranno e faranno giungere al Prefetto della Provincia una specifica in forma di elenco, nella quale indicheranno la durata del tempo del servizio prestato per ciascun giorno, in adempimento dell'incarico ricevuto; ed in caso che abbiano diritto ad indennità di via, dichiareranno le distanze percorse, secondo il certificato del Sindaco.

Art. 8. Il Prefetto, inteso prima il parere del Consiglio Comunale interessato, esaminerà gli elementi suddetti, e nella somma che crederà giusta, determinerà le indennità per le vacanze tra il minimo e il massimo; avuto riguardo al merito effettivo del servizio prestato ed alla celerità, esattezza ed importanza delle operazioni eseguite, e determinerà le indennità di via quando spettino.

Le indennità per le vacanze non potranno mai elevarsi al massimo, qualora l'incarico di Agente demaniale sia stato eseguito da una Autorità pubblica, o da un impiegato avente stipendio.

Art. 9. Per ciascun giorno in cui sono adoperati i muratori avranno di mercede da lire 1,40 a lire 2,50, e i locali indicatori da lire 1,10, a lire 1,70 da determinarsi dal Prefetto della Provincia, inteso il Consiglio Comunale interessato, e tenute presenti le consuetudini delle mercedi locali ed ogni altra circostanza inerente alle operazioni espletate.

14.2.37. Decreto Ministeriale 26 gennaio 1905

Che coordina in un testo unico le disposizioni regolamentari emanate sulla liquidazione delle competenze agli agenti e periti demaniali

Il Ministero dell'agricoltura e commercio

Veduti i decreti ministeriali ed annessi regolamenti del 26 agosto 1862, 15 marzo 1869 e 15 novembre 1899, riguardanti la liquidazione delle competenze agli agenti demaniali ed agli agenti inferiori per le operazioni demaniali comunali nelle Province del Mezzogiorno; nonché i DM 16 novembre 1900, 7 settembre 1904 e 26 gennaio 1905, coi quali furono rispettivamente modificati gli articoli 8, 7 e 4 del Regolamento 15 novembre 1899;

Riconosciuta l'opportunità di coordinare in testo unico le disposizioni approvate coi decreti suddetti;

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Decreta:

È approvato l'annesso testo unico del Regolamento, che determina le competenze degli agenti demaniali e degli agenti inferiori per le operazioni demaniali comunali.

Il presente Decreto e l'annesso Regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e saranno comunicati ai Prefetti delle Province del Mezzogiorno e della Sicilia, perché ne curino l'esecuzione per la parte che ad essi compete, e ne diano a loro volta comunicazione agli agenti demaniali e ai periti ora in funzione.

Saranno pure comunicati, a cura dei Prefetti, a tutti i Sindaci dei Comuni delle Province suddette, con l'ordine di curarne la pubblicazione mediante affissione nell'albo pretorio.